



Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale di Rieti

TRIBUNALE DI RIETI  
25 OTT 2017

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- Artt. 408 ss. c.p.p. -

Al Gip di RIETI - sede

Il Pubblico Ministero, letti gli atti del p. p. 1245/16 R.G.N.R. nei confronti di  
DEL VICARIO Vincenzo, RUFFO Federico, IACONA Riccardo, in atti generalizzati  
allo stato sottoposti ad indagini in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p.;

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla querela presentata presso la Procura della Repubblica di Roma lo scorso 22.04.2016 da DI ANGELO Roberto nella qualità di rappresentante legale della CLSTV s.r.l., società che svolge da alcuni anni nel Lazio l'attività di Vigilanza privata e la cui onorabilità professionale, a dire del predetto, era stata ripetutamente lesa nel corso della puntata della trasmissione "PRESA DIRETTA" andata in onda la sera del 24 gennaio 2016 sull'emittente televisiva RAI TRE.

In data 20.01.2017, personale della locale Sezione di P.G. – POLIZIA DI STATO consegnava al querelante supporto informatico sui cui era stata riversata l'intera puntata "incriminata" della predetta trasmissione, onerandolo della esatta individuazione e collocazione delle espressioni ritenute/percepite come denigratorie.

Lo scorso 22 marzo, il difensore del querelante depositava memoria nella quale specificava in concreto i passaggi maggiormente "significativi" della trasmissione, attraverso i quali si sarebbe perpetrata l'offesa alla reputazione dell'Azienda di Vigilanza.

La P.G. delegata ha provveduto, in ultima battuta, a visionare tali passaggi oggetto di specifica doglianza rilevando, all'esito, come *il solo autore del servizio/intervistatore, RUFFO Federico* (mai, invece, la Guardia Particolare Giurata DEL VICARIO Vincenzo, ex-dipendente della società in oggetto, da questa licenziato nel 2012), nomini espressamente la CLSTV srl nei due brani appositamente ed integralmente trascritti nell'annotazione del 6.04.2017.

Ciò premesso, ritiene lo scrivente di escludere che al tenore dei predetti brani, pur contenendo espressioni "forti" ("*...non pagava gli stipendi...trucco...questa è una truffa ai danni del Comune di Roma che paga per vigilare lo stadio e ai danni dell'ACEA che paga per coprire tutte le postazioni, chi incassa due volte è solo l'istituto di vigilanza...a fine ottobre la prefettura ha sospeso la licenza alla CLSTV...*"), possa attribuirsi una reale portata diffamatoria, costituendo le espressioni ivi contenute mero e legittimo esercizio non tanto e non solo del diritto di cronaca (nel senso di narrazione di fatti) ma, soprattutto, del diritto di critica (laddove tali accadimenti vengono stigmatizzati) di vicende di sicura rilevanza pubblica.

Quando, infatti, come nel caso di specie, il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive, e i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza dell'espressione, limiti che sono da ritenersi oltrepassati solo ove l'agente trascenda in gratuiti attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta (Cass. pen., sez. V, 02-07-2004, Scalfari).

Posto, ancora, che non si può attribuire alcuna importanza ai limiti soggettivi oltre i quali taluno ritenga lesa la propria reputazione personale/professionale, le espressioni ritenute denigratorie dall'odierno querelante riguardano una vicenda di sicuro interesse pubblico e, ad avviso di chi scrive, non superano i limiti della c.d. *continenza formale*.

Le parole utilizzate dal giornalista, in particolare, lungi dal consistere in un attacco personale alla sfera soggettiva/onorabilità ed "intima" dell'Azienda, hanno riguardato esclusivamente l'operato della stessa, aspramente censurato in relazione a pochi, specifici aspetti quali:

- il mancato pagamento degli stipendi ad alcuni ex-dipendenti, ancora oggetto di vertenze gius-lavoristiche;
- maliziosa modifica della denominazione sociale;
- presenza di alcune irregolarità nella conduzione dell'attività, tali da determinare la revoca della licenza da parte della Prefettura (con provvedimento n. 297384/ AREA I Ter OSP del 23.10.2015, confermato dal Consiglio di Stato con Ordinanza del 7.07.2016, documenti acquisiti in atti);
- "scopertura" della postazione dello stadio Flaminio per il contestuale invio, da parte dei vertici aziendali - ripreso "in diretta" dal giornalista -, della guardia giurata presso altra postazione presso il depuratore di SAXA RUBRA, avvicendamento severamente commentato dall'autore del servizio perché, di fatto, concretizzava un ingiusto guadagno da parte dell'Azienda, nella misura in cui gli avrebbe consentito di percepire la tariffa prevista per la vigilanza *anche* di quella postazione.

Esclusa, dunque, l'attitudine diffamatoria del servizio e delle espressioni ivi pronunciate da RUFFO Federico e posto che nessun reato può ritenersi commesso a mezzo di essi, nessun addebito può essere mosso (a DEL VICARIO Vincenzo, non avendo egli mai fatto riferimento al suo "vecchio" datore di lavoro né, tanto meno) al conduttore IACONA Riccardo per aver omesso di esercitare il proprio controllo sul suo "inviato".

P.Q.M.

Visto l'art. 408 c.p.p.

CHIEDE

Disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti all'Ufficio.

SI DIA AVVISO AL QUERELANTE.

Rieti, li 16 agosto 2017

IL PUBBLICO MINISTERO  
Lorenzo FRANZIA



N. 1265 / 16 R.G.N.R.

N. 1686 / 16 R.G. GIP



# TRIBUNALE DI RIETI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

## DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 409 ss. c.p.p.)

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Andrea Fanelli, letti gli atti del procedimento penale suindicato iscritto a carico di  
DEL VICARIO V. - RUFFO F. - IACONA R

relativamente al reato di cui all'art. 595 C.P.;

esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero;

ritenuto di dover condividere le conclusioni cui è pervenuto il p.m. nella richiesta di archiviazione, che si hanno qui per integralmente trascritte;

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

P.Q.M.

PROCURA DELLA  
REPUBBLICA - RIETI  
31 OTT 2017  
DEPOSITATO

dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al p.m.

\_\_\_\_\_

Autorizza sin d'ora, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., il rilascio di copia del presente decreto e degli atti del fascicolo all'indagato, al difensore e alla parte offesa che ne facciano richiesta.

Rieti, 26/10/2017

TRIBUNALE DI RIETI  
UFFICIO GIP/GUP  
27 OTT 2017  
IL Funzionario Giudiziario

IL GIUDICE  
Dr. Andrea Fanelli  
IL GIP